



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Intervento regionale a favore delle vittime di atti ritorsivi o intimidatori a causa dell'esercizio delle loro funzioni e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per ragioni di servizio".

Testo ddl

Art. 1

Finalità

1. L'amministrazione regionale, per rafforzare la solidarietà nei confronti delle vittime di atti violenti di natura ritorsiva o intimidatoria ed attenuarne le conseguenze negative, interviene per rifondere, nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge, i danni subiti in conseguenza di detti eventi.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La Regione rifonde, nella misura di cui all'articolo 3, il danno provocato da atti violenti di natura ritorsiva o intimidatoria contro persone o cose subiti da:
 - a) sindaci, assessori e consiglieri comunali;
 - b) dipendenti comunali aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
 - c) dipendenti regionali appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
 - d) componenti delle compagnie barracellari;
 - e) dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio;
 - f) veterinari del Servizio sanitario nazionale con compiti di vigilanza e controllo negli allevamenti e di ispezione negli stabilimenti e nelle strutture di produzione e di vendita di alimenti.
2. La provvidenza spetta per gli eventi dannosi subiti in relazione all'esercizio delle funzioni ricoperte.
3. Gli atti violenti di natura ritorsiva o intimidatoria si presumono subiti in relazione all'esercizio delle funzioni quando ne sia ignoto il movente o gli autori, purché in costanza di esercizio delle funzioni o entro un anno dalla cessazione dalle medesime.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. La provvidenza compete anche ai comproprietari delle cose danneggiate o ai familiari conviventi, quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza dell'atto lesivo rivolto contro i soggetti di cui al comma 1.
5. Il beneficio non può essere concesso laddove il bene oggetto dell'atto lesivo sia di proprietà di una persona giuridica.
6. La Regione, nei limiti delle somme erogate, esercita azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Art. 3

Misura dell'intervento

1. L'intervento dell'amministrazione è diretto a rifondere il richiedente del danno biologico, delle perdite patrimoniali subite a causa degli atti indicati nell'art. 2 e delle spese strettamente necessarie correlate, con esclusione del mancato guadagno e delle pretese in ordine ad altre tipologie di danno di natura non patrimoniale. La misura dell'intervento è determinata in base ai criteri previsti dall'articolo 5.
2. Il beneficio non è cumulabile con altre forme di indennizzo o risarcimento dovute per lo stesso evento e in particolare con indennizzi dovuti in virtù di legge, di contratto collettivo o di polizza assicurativa. Il beneficio da parte della Regione compete per la parte del danno emergente eventualmente non risarcita.

Art. 4

Procedure per l'erogazione della provvidenza

1. Il beneficio è erogato dall'Assessorato competente in materia di affari generali e personale, su domanda, anche per i comproprietari e i familiari, della vittima dell'atto lesivo o dei suoi eredi.
2. Il termine per la presentazione dell'istanza è fissato, a pena di decadenza, in quattro mesi dalla data dell'evento.
3. La domanda contiene gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o da percepire, l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili. Alla domanda è allegata una copia della denuncia dell'evento presentata all'autorità competente e la documentazione attestante la titolarità dei beni danneggiati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. I comproprietari e i familiari sono tenuti a sottoscrivere la domanda assumendosene la responsabilità per le parti che li concernono.
5. Le dichiarazioni false, o la mancata collaborazione agli accertamenti, comportano la perdita del diritto al beneficio, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge.
6. La conclusione del procedimento è subordinata alla produzione, da parte dell'interessato, del certificato di chiusura indagine. Ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge, qualora trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza, le indagini dell'autorità giudiziaria relative al fatto denunciato non siano concluse, il soggetto danneggiato può richiedere all'amministrazione un'anticipazione sulla provvidenza per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato dall'amministrazione.
7. La Regione può stipulare polizza assicurativa per i danni previsti nell'articolo 2, affidando in tal caso la gestione della procedura ad una compagnia assicuratrice.
8. Qualora la gestione della procedura non sia affidata a compagnia assicuratrice, la Regione incarica un soggetto professionalmente qualificato per lo svolgimento delle operazioni di accertamento del danno e della sua quantificazione. Il soggetto incaricato può avvalersi di tutte le facoltà che competono all'Amministrazione regionale, ivi compresa quella di chiedere informazioni all'autorità giudiziaria o di polizia e disporre perizie sui danni.

Art. 5

Determinazione dei criteri di concessione e quantificazione della provvidenza

1. L'amministrazione determina i criteri per la concessione delle provvidenze con deliberazione della Giunta regionale entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale, nella fissazione dei criteri, stabilisce gli importi massimi da erogare, anche tenuto conto della tipologia di bene danneggiato.
3. L'erogazione del beneficio è in ogni caso subordinata alla disponibilità finanziaria nel bilancio regionale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 6

Assunzioni per chiamata diretta nominativa

1. La Regione chiama con richiesta diretta nominativa, dalle liste ordinarie di collocamento o dagli elenchi degli iscritti al collocamento obbligatorio previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" il coniuge o uno dei figli dei dipendenti regionali deceduti a causa dell'espletamento del servizio o nell'adempimento di atti di solidarietà.
2. La Regione procede con le stesse modalità previste al comma 1 per il coniuge o uno dei figli dei soggetti indicati all'articolo 2 deceduti a seguito di atti violenti di natura ritorsiva o intimidatoria.
3. L'assunzione con le modalità del presente articolo è possibile per tutti i posti vacanti nelle qualifiche per cui è richiesta la sola scuola dell'obbligo.
4. L'assunzione avviene su domanda degli aventi titolo da proporsi nel termine perentorio di due anni dal verificarsi del decesso.
5. In caso di pluralità di domande, la chiamata avviene a favore del coniuge o qualora il coniuge non sia tra i richiedenti, a favore del figlio maggiore di età.

Art. 7

Norma transitoria

1. Gli atti indicati dall'articolo 2 commessi prima dell'approvazione dei nuovi criteri stabiliti secondo quanto indicato dall'articolo 5, sono valutati sulla base dei criteri indicati dalla deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2008, n. 21/24 "Determinazione dei criteri di concessione e quantificazione degli indennizzi".

Art. 8

Abrogazione finale

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 "Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio";
 - b) art. 41, comma 11, legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – finanziaria 2005";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) art. 32, comma 18, legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – finanziaria 2007” (modificativa della l.r. 21/1998).

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in euro 300.000 annui, si fa fronte con le risorse già autorizzate dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, di cui si prevede l’abrogazione al precedente articolo 8, ed iscritte in conto della U.P.B. S01.03.009 del bilancio della Regione per gli anni 2011, 2012 e 2013 e sulle corrispondenti U.P.B. dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).